



COMUNICATO N. 287/DIV – 19 APRILE 2022

287/732

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 16 APRILE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16 Aprile 2022

18^ Giornata Ritorno

GIRONE A

GIANA ERMINIO	TRIESTINA	1-1
LECCO	SEREGNO	1-1
LEGNAGO SALUS	ALBINOLEFFE	1-3
PIACENZA	FERALPISALÒ	0-2
PRO PATRIA	MANTOVA	2-1
PRO VERCELLI	FIORENZUOLA	2-1
RENATE	PERGOLETTESE	1-2
SUDTIROL	PADOVA	0-0
TRENTO	JUVENTUS U23	1-1
VIRTUS VERONA	PRO SESTO	0-1

GIRONE C

ACR MESSINA	TURRIS	1-2
AVELLINO	VIBONESE	3-1
CATANZARO	CAMPOBASSO	3-0
FIDELIS ANDRIA	MONTEROSI TUSCIA	0-0
LATINA	MONOPOLI	0-0
PAGANESE	PICERNO	2-3
POTENZA	JUVE STABIA	1-1
TARANTO	BARI	0-0
VIRTUS FRANCAVILLA	FOGGIA	2-2

Riposa: PALERMO



DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 16 APRILE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

SOCIETA'

€ 2000

PADOVA Il giudice sportivo, letta relazione redatta dai componenti della Procura Federale, relativa alla gara SUDTIROL/PADOVA, osserva quanto segue.

In disparte la qualificazione dei cori intonati dai sostenitori del Padova, presenti in trasferta al seguito della loro Squadra, nei confronti del calciatore del SUDTIROL Jeremie BROH, dalla relazione sopra richiamata emerge che i cori in questione non sono stati percepiti da tutti e tre i componenti della Procura presenti nello stadio. Inoltre, sempre dalla relazione summenzionata, risulta che neppure i Dirigenti della Società ospitante hanno ascoltato i cori in esame. Ne discende che, nel caso di specie, fa difetto il requisito della "percezione reale del fenomeno" richiesto dall'art. 28 CGS per la sussumibilità dei cori nella previsione normativa medesima e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni ivi previste.

Tuttavia, i cori in questione, intonati dai tifosi del Padova presenti nella tribuna Canazza, settori 4B e 6, fra il 19° ed il 20° minuto del primo tempo, meritano di essere sanzionati ai sensi dell'art. 25, comma 3, CGS, in quanto cori offensivi nei confronti del calciatore destinatario degli stessi.

Del pari, meritano di essere sanzionati i cori intonati dagli stessi sostenitori del PADOVA, presenti nel settore sopra indicato, al 69° minuto circa della gara, nei confronti dei sostenitori della Squadra avversaria, in quanto comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

La misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e, dall'altra, la gravità dei cori intonati dai suoi sostenitori (r.proc. fed.).

€ 2000

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi sostenitori presenti nel settore distinti, consistiti nell'aver attinto con svariati sputi l'Assistente Arbitrale n. 2, dalla fine del primo tempo e durante tutto il secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r.a.a., r. proc. fed.).

- € 1500** **TARANTO** per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti in curva nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1) nell'aver fatto esplodere tre petardi di media potenza nel proprio settore senza causare conseguenze, due prima dell'inizio della gara ed uno al 28°minuto del secondo tempo;
2) nell'aver lanciato, al termine della gara, tre bottigliette, in plastica semipiene di acqua, nel recinto di gioco verso i calciatori del Bari, sfiorando un atleta, ma senza alcuna conseguenza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 800** **CATANZARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva ovest Massimo Capraro, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 67°minuto, un petardo nell'area circostante il rettangolo di gioco, senza alcuna conseguenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 800** **TRENTO** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 32°minuto del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco quattro bicchieri contenenti sostanza liquida senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed).
- € 500** **LECCO** per avere i suoi sostenitori presenti nella curva nord intonato cori oltraggiosi:
1 - al 15° minuto del primo tempo, per due volte nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2 - al 31°minuto del primo tempo, per due volte, nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
- € 300** **ALBINOLEFFE** per avere i suoi sostenitori, nel numero di dodici circa, presenti nel settore loro destinato, intonato un coro oltraggioso nei confronti dell'arbitro, al 28°minuto del primo tempo, ripetendolo più volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).
- € 200** **PRO SESTO** per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro destinato, intonato cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria, al 36°minuto, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500

SEEBER WERNER

(TRENTO)

per avere tenuto un comportamento non corretto, mentre si trovava, al termine della gara, nel piazzale adiacente l'ingresso degli spogliatoi, quando le squadre e la quaterna arbitrale erano rientrate all'interno di essi, ponendo in essere una discussione animata con un dirigente della Squadra avversaria, terminata a seguito dell'intervento dei Tesserati di entrambe le Società.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

MANNA GIOVANNI

(JUVENTUS U23)

per avere tenuto un comportamento non corretto, mentre si trovava, al termine della gara, nel piazzale adiacente l'ingresso degli spogliatoi, quando le squadre e la quaterna arbitrale erano rientrate all'interno di essi, ponendo in essere una discussione animata con un dirigente della Squadra avversaria, terminata a seguito dell'intervento dei Tesserati di entrambe le Società.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCAZZOLA CRISTIANO

(PIACENZA)

per avere, al 26°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'IV ufficiale, concretizzatasi anche in un contatto fisico, in quanto, a gioco fermo, usciva dall'area tecnica si avvicina allo stesso e lo afferrava per un braccio pronunciando nei confronti della Squadra Arbitrale frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV. ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

FACCI MATTIA

(VIRTUS VERONA)

per avere, al 37°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione con gesti plateali di dissenso uscendo dall'area tecnica e pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

TABBIANI LUCA

(FIORENZUOLA)

per avere, al 38°minuto del secondo tempo tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale protestando verso di lui per una decisione adottata e pronunciato un'espressione blasfema; al provvedimento di espulsione, mentre si allontanava dal recinto di gioco, pronunciava una frase irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta (r.VI ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500 DI AMMENDA

ALBARELLA NICOLA

(LATINA)

per aver, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo per due volte una frase offensiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc.fed., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAURO MAURIZIO

(MANTOVA)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE PAOLA LUCIANO

(LECCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRECO LEANDRO

(SUDTIROL)

NICCOLAI ANTONIO

(JUVE STABIA)

MEDICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANDELLI DAVIDE

(GIANA ERMINIO)

per aver, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della Squadra Arbitrale, in quanto pronunciava ripetutamente frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava le frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e la recidiva (r.IV ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ALBERTI THOMAS

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva al volto con il pugno chiuso, provocandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra.

Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità e considerato che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone e che ha provocato una ferita con perdita di sangue in danno dell'avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CESARINI ALESSANDRO

(PIACENZA)

per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con uno schiaffo al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, in particolare che il pallone non era a distanza di gioco, ed il ruolo di Capitano ricoperto dal Calciatore espulso.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PACILLI MARIO

(TARANTO)

per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva volontariamente con un calcio nella parte alta del tallone e porzione inferiore del polpaccio, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TONUCCI DENIS

(JUVE STABIA)

per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti di un calciatore avversario pronunciando al suo indirizzo frasi offensive ed irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CAROSSO ALESSANDRO

(VIBONESE)

per aver tenuto, al 45°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RAGGIO LEONARDO

(TRENTO)

ENRICI PATRICK

(LECCO)

FAEDO CARLO

(VIRTUS VERONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

NICCO GIANLUCA

(PRO PATRIA)

SCOGNAMILLO STEFANO

(CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

HRAIECH SABER

(PADOVA)

MARTINELLI LUCA

(CATANZARO)

VITALE MATTIA

(PRO VERCELLI)

MARSILI MASSIMILIANO

(TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELCASTRO LUCA

(TRENTO)

GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
CAPRILE ELIA	(PRO PATRIA)
PARIGI GIACOMO	(PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO	(PICERNO)
AJETI ARLIND	(PADOVA)
BIASCI TOMMASO	(CATANZARO)
RIGGIO CRISTIAN	(FIDELIS ANDRIA)
POTOP SIMONE	(FIORENZUOLA)
DE MARCHI MICHAEL	(SUDTIROL)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
ANTONELLI FRANCESCO	(LEGNAGO)
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO	(LEGNAGO SALUS)
SALVI STEFANO	(LEGNAGO SALUS)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
CANCELLIERI DAMIANO	(MONTEROSI TUSCIA)
ZULLO WALTER	(TARANTO)
SOLCIA DANIELE	(SEREGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

GERBAUDO MATTEO	(MANTOVA)
-----------------	-----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

D'ERRICO ANDREA	(BARI)
MUROLO MICHELE	(PAGANESE)
SALA ALESSANDRO	(PRO SESTO)
MANZI CLAUDIO	(TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARCIA RODRIGUEZ RUBEN	(PICERNO)
GANZ SIMONE ANDREA	(LECCO)
CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
SONCIN MATTEO	(PERGOLETTESE)
ROSSI MASSIMILIANO	(PIACENZA)
LOUATI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
LABRIOLA VALERIO	(TARANTO)

AMMONIZIONE (XV INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO	(PADOVA)
-------------------------	----------

AMMONIZIONE (XII INFR)

CALDORE MARCO	(JUVE STABIA)
BENSAJA NICHOLAS	(PAGANESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ESPOSITO ANDREA	(LATINA)
-----------------	----------

GELONESE LUCA

(VIBONESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOFFELLI ANDREA
RICCI GIACOMO
PETERMANN DAVIDE
CARULLO GIOACCHINO
CURTO MARCO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
NAVA RICCARDO
BALDASSIN LUCA
DI NUNZIO FRANCESCO

(PRO PATRIA)
(BARI)
(FOGGIA)
(FIDELIS ANDRIA)
(SUDTIROL)
(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(RENATE)
(TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FIETTA GIOVANNI
CELJAK VEDRAN
MENNA DAMIANO
LEGATI ELIA
PISANO EROS
RISOLO ANDREA
INGROSSO GABRIELE
CONTINI GIANLUCA
CELIC MAKS JURAJ
RIZZO GIUSEPPE
MBENDE EMMANUEL
RAPISARDA FRANCESCO
ROSSI MARCO

(PRO PATRIA)
(LECCO)
(CAMPOBASSO)
(FERALPISALO')
(FERALPISALO')
(FIDELIS ANDRIA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(LEGNAGO SALUS)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(TRIESTINA)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CIANCIO SIMONE
DETTORI FRANCESCO
FERRANI MANUEL
SANTINI CLAUDIO
BUBAS SERGIO NICOLAS
CAVALLI TOMMASO
CASIRAGHI DANIELE
ROVER MATTEO
ACELLA CHRISTIAN
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS
SCANAGATTA EDOARDO
BUCOLO ROSARIO ALESSANDRO
LIGI ALESSANDRO
GEMIGNANI ANDREA

(AVELLINO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PADOVA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(SUDTIROL)
(SUDTIROL)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS U23)
(PAGANESE)
(POTENZA)
(TRIESTINA)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PALERMO MARCO
PELLIZZARI STEFANO

(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)

SCHIAVINO MARCO
CAPOGNA RICCARDO
OFFREDI DANIEL
NALINI ANDREA

(PAGANESE)
(PRO SESTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PICCOLI MARCO
PANICO CIRO
D'ALOIA MARCO LUPO
PEDRINI MATTEO
NIGRO GENNARO MICHAEL
MARILUNGO GUIDO

(ALBINOLEFFE)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(MANTOVA)
(POTENZA)
(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARKER SEAN
RIZZO ALBERTO
MOROSINI TOMMASO
BROH TONYE JEREMIE DELPHIN
DELL'ORFANELLO UGO
COSENZA FRANCESCO
ADAMOLI ANDREA
SIGNORILE SABINO

(PRO PATRIA)
(FOGGIA)
(LECCO)
(SUDTIROL)
(JUVE STABIA)
(PIACENZA)
(PRO SESTO)
(Seregno)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 19 Aprile 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli